

48

tutto in operazioni diverse dalle ordinarie, mentre l'acquisto di immobili all'estero dovrebbe, per la sua natura e nei limiti di cui sopra, rientrare tra le forme normalmente consentite dalla attività finanziaria del nostro Ente.

Per tali considerazioni, il Direttore Generale prega il Comitato di esprimere il suo parere circa la opportunità di chiedere al competente Ministero delle Corporazioni la integrazione del n. 10 dell'art. 13 del citato R. Decreto-legge 29 aprile 1923, nel senso che, oltre che in titoli emessi o garantiti dallo Stato, le riserve dello Istituto per contratti raccolti nei paesi ove lo Istituto stesso è autorizzato ad operare, possano essere investite anche in acquisto di immobili situati nello Stato medesimo.

Il Comitato,

veduta la relazione del Direttore Generale,

esprime parere favorevole su la sua proposta.